



Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte di Appello di Bari

decreto n. 65

Bari, 10 maggio 2018

Il procuratore generale ,

all'esito dei confronti promossi con il Presidente della Corte di Appello di Bari ed i presidenti delle sezioni penali, con gli esponenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e delle Camere Penali del distretto e con i magistrati componenti l'ufficio, richiamato il decreto n. 130 del 22 settembre 2017 del quale il presente costituisce integrazione, osserva e dispone quanto segue in tema di applicazione del concordato con rinuncia ai motivi di appello.

*Premessa*

All'istituto del concordato con rinuncia a motivi di appello, come riformato dalla legge n. 103 del 2017 e di cui all'art. 599bis c.p.p. e 602 comma 1 bis c.p.p., è assegnata nel sistema funzione deflattiva in vista della realizzazione di uno dei principi fondanti il giusto processo quale è quello della ragionevole durata; tale funzione resta realizzata in misura tanto maggiore quanto più precoce è l'eventuale definizione negoziale della fase dell'appello.

E' per questa ragione che l'applicazione del concordato deve essere considerata con favore e perseguita soprattutto nella fase che precede la fissazione a ruolo di udienza del processo e, comunque, in quella che precede il dibattimento. La definizione negoziale in tali fasi, infatti, consente alla Corte di Appello significative economie di adempimenti e pianificazione razionale delle udienze cui conseguono ricadute positive non solo sulla conclusione del singolo processo a definizione concordata ma anche sui tempi di celebrazione e smaltimento delle altre impugnazioni pendenti.

Pertanto, fermi i criteri orientativi impartiti ai sostituti procuratori a garanzia dell'uniformità e tendenziale omogeneità dell'attività dell'Ufficio di cui al provvedimento n. 130/2017, la Procura Generale , nella prospettiva di garantire in concreto il rispetto della norma e della funzione sostanziale assegnata all'istituto, annovera la tempestività della proposta di concordato tra i criteri di carattere generale che favoriranno la conclusione negoziata dell'impugnazione.

Muovendo dalla suddetta premessa, allo scopo di disciplinare la concreta applicazione del concordato sul piano organizzativo si dispone come di seguito.

*A) Concordato precedente la fissazione a ruolo di udienza del processo.*

La parte impugnante, ove ritenga, avanzerà la proposta di concordato con rinuncia ai motivi dell'appello già contestualmente al deposito dell'atto di impugnazione e comunque prima che il processo sia iscritto a ruolo di udienza.

1. A tal fine, il difensore, dovrà essere munito di procura speciale contenente espressamente manifestazione specifica della volontà dell'imputato di definire l'impugnazione in via negoziale (art.598, comma 2°, c.p.p. richiamato dall'art. 599 bis c.p.p.).
2. La proposta di concordato e l'allegata procura speciale potranno essere depositati nella segreteria dedicata istituita presso la Procura Generale della Corte di Appello ovvero inoltrati via mail con posta certificata al seguente indirizzo: [procuratoregenerale.pg.bari@giustiziacert.it](mailto:procuratoregenerale.pg.bari@giustiziacert.it) recante all'oggetto il TAG : *concordato*
3. Sarà possibile esprimere generico interesse al contatto preliminare in vista dell'accordo ovvero già articolare una proposta; in tal caso sarà utilizzato il modello allegato (a breve reperibile sul sito web della Procura Generale).
4. Le proposte avanzate in questa fase saranno assegnate al sostituto procuratore generale che ha vistato la sentenza oggetto di impugnazione.
5. A cura della segreteria dedicata verrà comunicato al difensore proponente il nome del magistrato assegnatario.
6. I contatti con il sostituto designato potranno quindi tenersi di persona ed anche tramite mail ordinaria all'indirizzo : [nome.cognome@giustizia.it](mailto:nome.cognome@giustizia.it), recante all'oggetto il TAG : *concordato*.
7. Eventuali controproposte saranno comunque formulate per iscritto e comunicate secondo il medesimo mezzo.
8. Raggiunto l'accordo, la parte proponente provvederà al deposito presso la cancelleria della Corte di Appello dell'atto che riproduce i termini dell'accordo medesimo recante la sottoscrizione della controparte.

*B) Concordato successivo alla fissazione a ruolo di udienza del processo.*

Intervenuta la fissazione a ruolo del processo, il difensore potrà avanzare proposta ex art. 599 bis c.p.p. secondo le modalità sopra indicate ai punti a1, a2, a3, a6 e a7.

In tal caso la proposta sarà deliberata dal sostituto procuratore generale designato per l'udienza.

Qualora si raggiunga l'accordo, il difensore provvederà a depositare la proposta recante anche l'adesione del procuratore generale presso la cancelleria della sezione della Corte di Appello competente alla trattazione del processo.

L'istanza dovrà essere avanzata con il più largo anticipo possibile rispetto alla data dell'udienza in modo da consentire al sostituto procuratore generale titolare una ponderata valutazione della proposta e, ove l'accordo sia raggiunto, alla Corte di Appello tempi adeguati all'assunzione delle relative determinazioni nonché una migliore organizzazione delle udienze.

In ogni caso dovrà essere rispettato il termine per il deposito della proposta concordata eventualmente indicato dalla Corte di Appello con il decreto di citazione.

*C) Concordato con rinuncia ai motivi nel dibattimento (art. 602, comma 1 bis, c.p.p.)*

Qualora la proposta di concordato venga avanzata nel corso del dibattimento ex art. 602, comma 1 bis, c.p.p. e sia necessario in relazione all'articolazione e complessità della stessa, il sostituto procuratore generale potrà richiedere alla Corte la concessione di una breve sospensione del dibattimento; tanto anche per consentire di verificare la rispondenza ai criteri orientativi impartiti ex art. 599 bis, comma IV c.p.p, e/o di consultare il capo dell'ufficio.

Al fine di evitare dilazioni e di far sì che la risposta della Procura Generale sia uniforme e coerente, ove nella fase preliminare al dibattimento sia stata avanzata proposta di concordato e quest'ultimo non sia stato concluso per il diniego espresso dal magistrato assegnatario, il sostituto procuratore generale di udienza presterà il consenso previo visto del procuratore generale o dell'avvocato generale delegato.

*D) Concordato su iniziativa d'ufficio.*

In funzione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, allo scopo di favorire l'applicazione dell'istituto del concordato con rinuncia a motivi dell'appello e così enfatizzarne la funzione deflattiva, la Procura Generale promuoverà il concordato nella fase precedente la fissazione a ruolo di udienza del processo, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge e dal provvedimento n. 130/2017.

A tal fine, procederà a selezionare i processi in attesa di fissazione e ad avanzare al difensore proposta di accordo.

Vi provvederà il sostituto generale che ha vistato la sentenza impugnata; questi avrà cura di inoltrare al difensore costituito l'invito al contatto preliminare tramite l'indirizzo di posta certificata già indicato.

In caso di riscontro positivo l'accordo sarà articolato dalle parti secondo lo schema allegato al presente provvedimento e depositato presso la cancelleria della Corte di Appello.

Sia data comunicazione del presente provvedimento all'avvocato generale, ai sostituti procuratori generali ed al dirigente amministrativo.

Se ne dispone, inoltre, la trasmissione per conoscenza al Presidente della Corte di Appello di Bari, ai Presidenti delle sezioni penali della Corte di Appello; ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Bari, Foggia, Trani e presso il Tribunale per i Minorenni di Bari; ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Foggia e Trani, alla Camera Penale di Bari, Foggia e Trani.

Il procuratore generale presso la Corte di Appello  
*annamaria tosto*



# INTESTAZIONE DELLO STUDIO LEGALE

ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI

*(indicare la sezione)* SEZIONE PENALE

Udienza del *(indicare la data dell'udienza se già fissata)*

## RICHIESTA DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

CON LE FORME DEL CONCORDATO EX ART. 599 BIS C.P.P./ 602, COMMA 1bis, C.P.P.

Io sottoscritto Avv. *(indicare il nome dell'avvocato)*, in qualità di difensore di fiducia munito di procura speciale (allegato 1) di *(indicare le generalità dell'imputato)*,

condannato con sent. del Tribunale di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**alla pena di** \_\_\_\_\_

per i reati di cui \_\_\_\_\_

dichiaro di rinunciare ai seguenti motivi di appello:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Chiedo, ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p./602 ,comma 1bis, c.p.p., di concordare la pena nei termini sottoindicati:

**pena complessiva proposta in concordato** \_\_\_\_\_

così determinata:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Con osservanza.

Bari, \_\_\_\_\_

Firma Avvocato

Il Sig. Procuratore Generale

Per il consenso

N.B. indicare i contatti dell'avvocato che propone il concordato: pec, telefono